

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

18 luglio 2017

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi l'Assessora Sonia SCHELLINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE DI STRADA E TUTELA DELLA QUIETE. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE E DELLE AREE ESCLUSE AI SENSI DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI.

Proposta dell'Assessore Finardi di concerto con gli Assessori Giusta, Unia, Leon e Sacco.

Il DPR. del 28 maggio 2001 n. 311, finalizzato alla semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), all'articolo 6 ha abrogato i commi primo e secondo dell'art. 121 del TULPS stesso, presupposto sul quale andavano effettuate le richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovagli e le richieste di permesso per le esibizioni riguardanti gli artisti di strada.

La Regione Piemonte, mediante la Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17 e s.m.i “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”, si è quindi dotata di uno strumento normativo che promuove e valorizza le espressioni artistiche di strada identificandone la stessa come territorio ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico.

La Legge Regionale 17/2003 ha assunto pertanto quale finalità la valorizzazione delle arti di strada, promuovendone la conoscenza e la diffusione in ambito piemontese, ampliandone la loro fruizione da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, incentivando il ruolo di aggregazione, di valorizzazione culturale e turistica che queste discipline artistiche possono svolgere, favorendo la creazione di rapporti stabili fra i nuclei artistici e realtà territoriali, contribuendo allo sviluppo artistico, professionale e produttivo delle arti di strada, anche in un'ottica di costante rinnovamento e potenziamento qualitativo delle creazioni artistiche nonché favorendo occasioni di incontro, di collaborazione e di scambio con altre realtà nazionali e internazionali, per un aggiornamento ed una migliore conoscenza della scena artistica contemporanea.

Agli artisti di strada è tuttavia richiesto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17/2003, che le attività siano effettuate senza alcuna forma di pubblicità, senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti e nel rispetto delle normative vigenti, tra cui le norme relative all'inquinamento acustico e ambientale. L'art. 5 comma 1 stabilisce inoltre che i Comuni indichino i luoghi dove non si possono svolgere tali attività di strada e approvino un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

Condividendo le finalità della Legge Regionale, la Città di Torino intende presentarsi quale comune ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico.

La Città, riconoscendo alle espressioni artistiche di strada un forte ruolo di aggregazione e di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, nonché di impulso ed occasione di rigenerazione urbana, si impegna altresì ad organizzare

rassegne e festival dedicati, da individuarsi oltre che negli spazi della zona centrale storica tradizionalmente dedicati alle manifestazioni, anche in aree della Città più periferiche o caratterizzate da una forte multiculturalità. A tutela della quiete dei residenti si ritiene tuttavia opportuno individuare per le attività artistiche di strada le modalità di autorizzazione nonché le aree da escludersi ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.

La Città di Torino ha regolamentato tale attività indicando le modalità di svolgimento con l'art. 31 del Regolamento C.O.S.A.P. – Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e inoltre, come richiamato dal comma 5 del summenzionato articolo 31, con l'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, prevedendo una sostanziale semplificazione degli adempimenti per le singole espressioni artistiche le quali siano limitate con riferimento ai livelli sonori, ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature.

L'art. 31 del Regolamento COSAP e l'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana prevedono infatti che l'attività artistica di strada non sia soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici qualora la stessa sia esercitata nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione, senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa, con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a 4 mq e nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili devono inoltre svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.

L'art. 31 comma 3 del Regolamento COSAP e l'art. 24 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana prevedono altresì che l'esercizio delle attività artistiche di strada non sia consentito esclusivamente in specifiche aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Al contrario, qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature (es: durata superiore alle due ore, occupazione superiore a 4 mq, ecc.), il Regolamento COSAP all'art. 31 comma 4 prevede altresì che gli artisti di strada debbano essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Al fine della tutela della quiete, l'art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana vieta inoltre nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e, in qualsiasi orario, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.

È peraltro opportuno ricordare come, in ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) ed alla successiva Legge della Regione Piemonte del 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela

dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), ha adottato un Regolamento, in vigore dalla data del 19 giugno 2006, finalizzato alla tutela dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

In particolare il titolo III del summenzionato Regolamento disciplina le modalità di autorizzazione di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo anche in deroga ai limiti ordinariamente vigenti, stabilendo per tali autorizzazioni il campo di applicazione (art. 11), le modalità di richiesta e rilascio (art. 12), la localizzazione dei siti (art. 13), gli orari e la durata (art. 14), i limiti di immissione sonora (art. 15) e le sanzioni e i provvedimenti restrittivi (art. 16). Tali autorizzazioni sono concesse con atto dirigenziale con le modalità previste dall'art. 12 e nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 14 del Regolamento succitato.

L'art. 12 comma 2 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico precisa poi che le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, sono tenute a richiedere alla Città autorizzazione, non solo nel caso di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

La lettura coordinata delle norme regolamentari, alla luce degli obiettivi ed indirizzi del DPR del 28 maggio 2001 n. 311 e della Legge Regionale, evidenzia come, per la valorizzazione della libera espressione nel territorio cittadino degli artisti di strada, sia necessario assicurare una opportuna semplificazione delle procedure e, di conseguenza, ricondurre le singole attività artistiche di strada alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento COSAP, introducendo, al fine di una opportuna tutela della quiete, alcune limitazioni così come previsto dai regolamenti stessi. Occorre invece rinviare all'applicazione delle procedure previste dal Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico le manifestazioni, quali spettacoli, rassegne e festival anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni artistiche di strada, ovvero quelle attività artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Pertanto, a tutela della quiete, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana e dell'art. 31 comma 3 del Regolamento COSAP, preso altresì atto del parere tecnico ARPA prot. n. 3460 del 21 aprile 2016 rilasciato a seguito di un'analisi delle regolamentazioni vigenti in alcuni comuni italiani tra cui i più importanti capoluoghi di regione, si stabilisce che l'attività artistica di strada con l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché con l'utilizzo di impianti di amplificazione ed i relativi diffusori non sia consentita nelle seguenti aree:

- a meno di 100 metri di distanza da ospedali, case di cura e riposo; scuole durante gli orari di svolgimento dell'attività didattica;

- a meno di 50 metri di distanza da luoghi di culto durante le funzioni liturgiche; aree cimiteriali; biblioteche durante gli orari di apertura; luoghi di esibizione di altro artista di strada,

il quale utilizzi strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni in presenza di amplificazione, al di fuori di rassegne e festival dedicati.

Inoltre, nei limiti stabiliti dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, ai sensi dell'art. 44, c.1 del Regolamento di Polizia Urbana, l'esercizio dell'attività artistica di strada da parte di artisti singoli o associati con l'utilizzo di impianti di amplificazione ed i relativi diffusori è da considerarsi autorizzato, se svolto nei siti e nelle fasce orarie di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione e con l'utilizzo di impianti elettroacustici e di diffusione sonora con alimentazione interna a batteria aventi potenza di targa non superiore a 20 W (RMS). Gli stessi dovranno essere sempre regolati in relazione al contesto ambientale e comunque su richiesta della Polizia Municipale, in modo tale da evitare pregiudizio alla quiete.

La Città si riserva la possibilità di introdurre nuovi siti e nuove fasce orarie, che saranno principalmente destinate a zone periferiche.

La Città si riserva in ogni caso la possibilità di introdurre eventuali ulteriori limitazioni, da individuarsi con specifici provvedimenti deliberativi, sia in termini di orari che di luoghi, in caso di concomitanti manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza sociale e/o interesse pubblico (come peraltro già stabilito con provvedimento mecc. 2010 01902/048 del 16 aprile 2010).

Restano subordinate al rispetto di quanto previsto dal Titolo III del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (anziché all'autorizzazione semplificata di cui sopra) le manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche, finanche promossi dalla Città e svolti anche in deroga ai valori limite in materia di inquinamento acustico ovvero le manifestazioni artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

La Città si impegna a verificare il rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione mediante le attività del Corpo di Polizia Municipale.

Al fine di sostenere la professionalità e la valenza artistica di quanti operano nel campo dell'arte in strada, favorendo la presenza in Città anche di artisti nazionali ed internazionali, nonché di meglio monitorare il rispetto di quanto previsto dall'art. 24, c.2 del Regolamento di Polizia Urbana, la Città valuterà infine lo sviluppo di una piattaforma web che preveda la collaborazione degli artisti per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada così come di altre forme d'arte urbana. Tale piattaforma sarà dedicata alla raccolta e pubblicazione delle informazioni relative alle singole espressioni artistiche, consentendo una migliore conoscenza delle modalità di esibizione per gli artisti e degli eventi da parte dei cittadini nonché una verifica più accurata dell'offerta artistica negli spazi pubblici ed aperti al pubblico per l'Amministrazione, oltre a supportare la redazione di un albo cittadino degli artisti di strada, ai sensi dell'art. 24 c. 7 del Regolamento di Polizia Urbana. Tale strumento potrà sostenere la professionalità e la valenza artistica di quanti operano nel campo dell'arte in strada, favorendo la presenza in Città anche di artisti nazionali ed internazionali, nonché meglio monitorare il rispetto di quanto previsto dall'art. 24, c.2 del Regolamento di Polizia Urbana.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di poter procedere in conformità;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Vista la Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17 e s.m.i;

Visto il Regolamento n. 221 in materia di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento n. 257 in materia di canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;

Visto il Regolamento comunale n. 318 in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

Visto il parere tecnico ARPA prot. n. 3460 del 21 aprile 2016;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di dichiarare Torino, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 17/2003, città ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico;
- 2) di riconoscere alle espressioni artistiche di strada un forte ruolo di aggregazione e di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, nonché di impulso ed occasione di rigenerazione urbana, dando atto che la Città si impegnerà ad organizzare rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche di strada, da individuarsi, oltre che negli spazi della zona centrale storica tradizionalmente dedicati alla manifestazioni, anche in aree della Città più periferiche o caratterizzate da una forte multiculturalità;
- 3) di richiamare per le singole attività artistiche di strada le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento COSAP, stabilendo, a sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana e dell'art. 31 comma 3 del Regolamento COSAP, che

L'attività artistica di strada con l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché l'utilizzo di impianti di amplificazione ed i relativi diffusori non è consentita, a tutela della quiete, nelle seguenti aree:

- a meno di 100 metri di distanza da ospedali, case di cura e riposo; scuole durante gli orari di svolgimento dell'attività didattica;
 - a meno di 50 metri di distanza da luoghi di culto durante le funzioni liturgiche; aree cimiteriali; biblioteche durante gli orari di apertura; luoghi di esibizione di altro artista di strada, il quale utilizzi strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni in presenza di amplificazione, al di fuori di rassegne e festival dedicati;
- 4) di considerare autorizzato, ai sensi dell'art. 44, c.1 del Regolamento di Polizia Urbana e nei limiti stabiliti dallo stesso Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, l'esercizio dell'attività artistica di strada da parte di artisti singoli o associati con l'utilizzo di impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, se svolto nei siti e nelle fasce orarie di cui all'allegato (**all. 1**) alla presente deliberazione e con l'utilizzo di impianti elettroacustici e di diffusione sonora con alimentazione interna a batteria aventi potenza di targa non superiore a 20 W (RMS). Gli stessi dovranno essere sempre regolati in relazione al contesto ambientale e comunque su richiesta della Polizia Municipale, in modo tale da evitare pregiudizio alla quiete;
 - 5) di evidenziare come restino subordinate al rispetto di quanto previsto dal Titolo III del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (anziché all'autorizzazione semplificata di cui al punto precedente) le manifestazioni quali spettacoli, rassegne e festival anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni artistiche di strada, ovvero quelle stesse attività artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - 6) di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di verificare il rispetto delle disposizioni previste nella presente deliberazione;
 - 7) di dare mandato ai competenti uffici comunali affinché valutino l'opportunità di avviare le procedure per lo sviluppo una piattaforma web che preveda la collaborazione degli artisti per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada così come di altre forme d'arte urbana. Tale piattaforma sarà dedicata alla raccolta e pubblicazione delle informazioni relative alle singole espressioni artistiche, consentendo una migliore conoscenza delle modalità di esibizione per gli artisti e degli eventi da parte dei cittadini nonché una verifica più accurata dell'offerta artistica negli spazi pubblici ed aperti al pubblico per l'Amministrazione, oltre a supportare la redazione di un albo cittadino degli artisti di strada, ai sensi dell'art. 24 c. 7 del Regolamento di Polizia Urbana. Tale strumento potrà sostenere la professionalità e la valenza artistica di quanti operano nel campo dell'arte in strada, favorendo la presenza in Città anche di artisti nazionali ed internazionali, nonché meglio monitorare il rispetto di quanto previsto dall'art. 24, c. 2 del Regolamento di Polizia Urbana;

- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

L'Assessore allo Sport, Tempo Libero,
Spettacoli viaggianti, Polizia
Municipale e Politiche per la Sicurezza
Roberto Finardi

L'Assessore Politiche Giovanili e di
Integrazione
Marco Giusta

L'Assessore all'Ambiente
Alberto Unia

L'Assessora alla Cultura
Francesca Paola Leon

L'Assessore al Turismo
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Corpo di Polizia Municipale
Servizio Sezioni Territoriali
Marco Sgarbi

Il Dirigente

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Claudio Beltramino

p. La Dirigente
Servizio Politiche Giovanili
(Mariangela De Piano)
Gabriella Bianciardi

La Dirigente
Servizio Turismo
Paola Virano

Il Dirigente
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro
Francesco De Biase

Verbale n. 43 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 24 luglio 2017.